



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV"

L'anno **2019**, il giorno **6** del mese **luglio**, alle ore **18:35**, presso la sede della FRATRES di sita in Via Palmiro Togliatti 15 - Barrafranca (EN), si è riunita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE (AISA) Sicilia, sono presenti in proprio e per delega n. **22** soci, come da avviso di convocazione del 04/06/2019.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Colombo Sebastiano Giuseppe, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. **22** soci su n. **26**, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Avola Angelo Joseph.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di volontariato.

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ONLUS denominabile in breve AISA SICILIA ONLUS" a "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV denominabile in breve AISA SICILIA ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 21 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Avola Angelo Joseph

Il Presidente

Sebastiano Giuseppe Colombo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

RE.TO IL 21 LUG. 2019 AL N. 1207 SERIE 3

ESATTE € (EURO) 55.216

) di cui per IPOTECA €

IL RESPONSABILE

CATASTO € (Garofalo Attilio)

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV - in breve denominabile anche come **"A.I.S.A. SICILIA ODV"**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di Volontariato ODV avente la seguente *denominazione*: **"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA O.D.V."** - in breve denominabile anche come **"A.I.S.A. SICILIA O.D.V."**, da ora in avanti denominata "*Associazione*"; l'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione della stessa.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di BARRAFRANCA.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno dello stesso Comune;
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. L'Associazione è un'articolazione periferica con autonomia propria della **"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE - A.I.S.A. ODV"**.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è *apolitica e non ha scopo di lucro*, persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
2. L'Associazione si prefigge lo scopo di incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause per la prevenzione e la cura delle sindromi atassiche e di aiutare e sostenere i pazienti affetti da questa malattia e loro familiari.
L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'associazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale, a favore di soggetti terzi. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità le seguenti attività:
 - (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14



febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

In relazione alla lettera (a)

- informazione, Orientamento e Sostegno per il paziente Atassico, le persone con disturbi motori e le loro famiglie;
- ascolto per l'accoglienza e l'orientamento della domanda sanitaria e sociale anche in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche;
- servizio di presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- servizi per la mobilità delle persone con disabilità.

In relazione alla lettera (c)

- orientamento, informazione e analisi dei bisogni per logopedia, psicomotricità, terapia occupazionale, ascolto psicologico, riabilitazione neuromotoria a cura dei caregiver, riabilitazione fisioterapica;
- servizio di scelta e fornitura in comodato d'uso di ausili per persone con disabilità.

In relazione alla lettera (d)

- formazione volontari;
- formazione operatori Servizio Civile Universale;
- formazione per tecnici delle Amministrazioni Pubbliche in materia del superamento delle barriere architettoniche, inclusione e normative associate;
- formazione e promozione in ogni settore della Società Civile dei principi contenuti nella convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità;
- tirocini in convenzione con le Scuole di Formazione Professionale, Istituti di Istruzione Secondaria;
- tirocini post-laurea in convenzione con le Università Statali e Private.

In relazione alla lettera (i)

- servizi di orientamento al para-sport e allo sport, alla cultura e al tempo libero;

- progettazione e co-progettazione di attività culturali, artistiche, sportive e del tempo libero;
- servizio di prova gratuita delle attività sportive realizzate in collaborazione con le strutture in rete;
- convegni, tavole rotonde e giornate informative;
- realizzazione e diffusione di testi cartacei e/o digitali sulle buone pratiche nei settori su indicati;
- realizzazione e diffusione di tutte le attività associative attraverso audio, video, materiale cartaceo ed ogni altro veicolo comunicativo disponibile.

In relazione alla lettera (h)

- promozione e sostegno economico della ricerca sulle sindromi atassiche primarie e secondarie;
- promozione e sostegno economico a convegni scientifici sui disturbi motori e le malattie rare neuro-muscolari degenerative.

In relazione alla lettera (w)

- promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, caregiver e stakeholder in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano i soci e le finalità dell'Associazione;
- la promozione della qualità della vita delle persone con disabilità e/o in stato di disagio;
- cooperazione con altre Istituzioni o Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione;
- ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari sia livello regionale che nazionale e dell'Unione Europea;
- attività di informazione e consulenza nel settore legale a problematiche di disagio;
- attivazione di punti d'ascolto esterni;
- attività per il miglioramento della vita delle persone con disabilità e non, attraverso l'opera dei volontari e degli operatori del Servizio Civile Universale, con la promozione della accessibilità fruibile a servizi, sport, cultura e tempo libero.

In relazione alla lettera (z)

- ristrutturazione di locali secondo i principi dello Universal Design e dell'inclusione delle persone con disabilità motoria e sensoriale, di proprietà di Enti Locali e Nazionali, nonché Beni sequestrati alla criminalità organizzata inutilizzati, assegnati con bando pubblico o affidati all'Associazione per attività di servizio socio-sanitari alla popolazione, case famiglia, centri di formazione e quanto specificato ai punti precedenti;
 - realizzazione secondo i principi dello Universal Design su terreni inutilizzati di Enti Locali e Nazionale o sequestrati alla criminalità organizzata, assegnati in convenzione all'Associazione per la realizzazione su progetto, di strutture aperte e scoperte di carattere socio-sanitario e/o formativo e/o sportivo e/o ludico ricreativo, dedicate in modo prevalente e inclusivo alle persone con disabilità motoria, sensoriale o psichica lieve.
3. L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale sopra indicate purché *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dall'Assemblea.
 4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di



interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. L'Associazione collabora con la Rete delle Associazioni impegnate nella lotta alle sindromi atassiche di A.I.S.A. ODV - struttura nazionale - per il perseguimento degli scopi statuari.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Gli associati si dividono in:
 - a) **Soci fondatori**: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
 - b) **Soci ordinari**: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
 - c) **Soci onorari o benemeriti**: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
4. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare apposita *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:
 - per mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione;può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere
- l'Organo di controllo (eventuale);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha *un voto*.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione inviata anche tramite mezzo telematico. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche tramite mezzo telematico), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - *approva il bilancio di esercizio*;



- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eleggere, al suo interno il Vice-Presidente.
 - eleggere inoltre, tra i soci, il Segretario e il Tesoriere, che non devono essere necessariamente membri dello stesso. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere tenute da un'unica persona.
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.



5. *Tutti i consiglieri sono scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche tramite mezzo telematico, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *nominato* dal Consigli Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile nel massimo di tre. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del *Consiglio Direttivo*;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea dei Soci*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità del Consiglio Direttivo

A richiesta degli stessi.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



10

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.